



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N. 5

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si pubblicano, in allegato, le Circolari della L.N.D.:

- Circolare N.1 del 01.07.2024 inerente l'Attività Ufficiale Stagione Sportiva 2024/2025 (all.1);
- Circolare N.2 del 01.07.2024 inerente la Decadenza affiliazione ex art. 16 NOIF (all.2);
- Circolare N.3 del 01.07.2024 inerente le Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico (all.3);
- Circolare N.4 del 01.07.2024 inerente l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (all.4);
- Circolare N.5 del 01.07.2024 inerente la Convenzione LND-USSI (all.5);
- Circolare N.6 del 01.07.2024 inerente i Rapporti con gli organi di informazione (all.6);
- Circolare N.7 del 01.07.2024 inerente l'Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2024/2025 (all.7);
- Circolare N.8 del 01.07.2024 inerente la Trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società LND (all.8);
- Circolare N.9 del 01.07.2024 inerente la Circolare 33/2024 Centro Studi Tributarì LND (all.9);
- Circolare N.10 del 03.07.2024 inerente la Circolare 34/2024 Centro Studi Tributarì LND (all.10);
- Circolare N.11 del 06.07.2024 inerente la Circolare 35/2024 Centro Studi Tributarì LND (all.11);
- Circolare N.13 del 10.07.2024 inerente la Circolare 36/2024 Centro Studi Tributarì LND (all.13).

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 18/07/2024.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Avv. Luca Bergamini



1° Luglio 2024

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 1

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si comunica che tutta l'attività agonistica ufficiale organizzata nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2024/2025 dovrà essere conclusa entro il termine del 30 giugno 2025.

Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi assunti dal Consiglio Federale su istanza della L.N.D.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



1° Luglio 2024

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 2

Con la presente si comunica che, al fine di adottare il provvedimento di decadenza dalla affiliazione come previsto dall'art.16, delle N.O.I.F., alla Segreteria Federale necessita di conoscere tempestivamente tutte le Società dichiarate inattive dagli Enti in indirizzo.

Pertanto, gli stessi Enti dovranno pubblicare, **entro e non oltre 15 giorni** dal verificarsi della inattività, la dichiarazione di inattività stessa e darne contestuale comunicazione alla Segreteria Federale per il tramite della relativa funzione presente all'interno del Portale Servizi della F.I.G.C.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciacolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



1° Luglio 2024

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE n. 3

Oggetto: gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico

Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla **disputa di gare in assenza di pubblico**, si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler reiterare le seguenti procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:

- a) ogni Società di Calcio a Undici può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **40 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara; ogni Società di Calcio a Cinque può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **30 tesserati** ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'Emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori della Lega, del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° Luglio 2024;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dalla Lega e dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:

1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzione disciplinare.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



1° Luglio 2024

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE n. 4

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell'Interno, ha rinnovato a questa Lega la necessità di ottenere la massima collaborazione da tutti i soggetti deputati all'organizzazione delle competizioni agonistiche indette dalla Lega Nazionale Dilettanti, al fine di monitorare nel miglior modo possibile le disposizioni e le misure organizzative, nonché di prevenzione e di contrasto della violenza, in occasione di manifestazioni sportive.

A tale riguardo, è necessario che i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti segnalino alla Lega Nazionale Dilettanti, Ufficio Sicurezza Impianti Sportivi (indirizzo e-mail b.sciortino@lnd.it), almeno entro dieci giorni dalla loro effettuazione, le gare dei Campionati di propria competenza considerate ad alto rischio nell'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico, indicando le criticità che motivano la segnalazione stessa.

I Comitati, la Divisione e i Dipartimenti avranno, inoltre, cura di raccogliere i dati necessari per relazionare la Lega Nazionale Dilettanti sui casi specifici in cui si siano verificati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza, così da consentire a questa Lega di fornire all'Osservatorio elementi informativi utili per tutte le attività dell'Osservatorio stesso, tra i quali devono essere necessariamente compresi i Comunicati Ufficiali sui quali vengono pubblicate le decisioni dei competenti Organi della Giustizia Sportiva riferite ai richiamati fatti e/o episodi di violenza e di intolleranza che dovessero verificarsi.

Nell'invitare a prendere buona nota di quanto sopra rappresentato, si confida sulla consueta e preziosa collaborazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



1° Luglio 2024

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE n. 5

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2024/2025, sarà valida la convenzione stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I.

Nell'intento di agevolare l'operato dei giornalisti iscritti all'U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l'altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell'U.S.S.I. nonché la foto dell'intestatario.

Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all'esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell'ambito e nei limiti della normativa recata dall'art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell'Agenzia delle Entrate).

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



1° luglio 2024

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Beach Soccer
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 6

Oggetto: Rapporti con gli organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2024/2025

Si rendono note le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con gli organi di informazione (emittenti radio-televisive, siti web, etc., di seguito "Emittenti") per la stagione sportiva 2024/2025, fatte salve le disposizioni per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile, dalla Divisione Calcio a 5 e dal Dipartimento Beach Soccer.

Le Emittenti che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D. dovranno inoltrare una richiesta scritta al Comitato, Divisione o Dipartimento competente che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva. Unitamente alla richiesta, dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dal Regolamento (**Allegato A** nella presente Circolare) unitamente ad una copia del Regolamento stesso debitamente sottoscritta per accettazione.

L'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca sportiva è subordinato alla richiesta scritta che le Emittenti in possesso del nulla-osta dovranno inoltrare, partita per partita, a ciascuna delle Società organizzatrici degli incontri di interesse, almeno tre giorni prima della data fissata per l'incontro. **Tutte le disposizioni circa l'accesso alle aree degli stadi, il rilascio delle tessere e degli accrediti e le interviste ai tesserati sono indicate nell'Allegato B** nella presente Circolare.

Il rilascio della necessaria autorizzazione di accesso agli impianti viene delegato alla competenza delle singole Società ospitanti, le quali potranno rifiutarla a quelle Emittenti che non siano in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Lega o che, in precedenti occasioni, non si siano attenute al

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Regolamento disciplinante l'esercizio del diritto di cronaca. Le Società che abbiano a constatare che le Emittenti non si siano conformate alle disposizioni relative all'esercizio del diritto di cronaca dovranno darne immediata comunicazione alla Divisione, al Dipartimento o al Comitato competente per i provvedimenti consequenziali.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



ALLEGATO A - REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA IN RELAZIONE ALLE COMPETIZIONI ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti riconosce alle Emittenti, per la stagione sportiva 2024/2025, il seguente esercizio del diritto di cronaca sportiva:

- per l'esercizio della cronaca radiofonica:

trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell'intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flash di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di **tre minuti primi** per ciascun incontro;

- per l'esercizio della cronaca televisiva (anche a mezzo digitale, social media o altre modalità on-line):

sintesi filmate, trasmesse in differita nel rispetto di quanto previsto al successivo punto, di durata complessiva non **superiore ai tre minuti** per ciascuna partita.

L'esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la diffusione in diretta delle immagini delle gare, in tutto o in parte, né con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni audio e/o video, le Emittenti interessate dovranno stipulare specifici accordi con la Lega o la propria avente causa LND Servizi S.r.L., ovvero con le singole Società che abbiano ottenuto la previa autorizzazione scritta da parte del competente Comitato Dipartimento o Divisione. In tutti i casi non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00.

NULLA-OSTA – Per ottenere il nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva, ogni Emittente dovrà inoltrare domanda scritta al competente Comitato Dipartimento o Divisione allegando:

a) certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, certificato della Camera di Commercio-visura camerale e, ove necessario, concessione governativa relativa alle frequenze;

b) le generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicitari designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all'Albo, o l'indicazione del praticante giornalista corredata di documento d'identità in corso di validità e di dichiarazione firmata dal Direttore Responsabile che se ne assume la responsabilità;



c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Emittente;

d) copia della polizza sottoscritta con una primaria compagnia di assicurazione per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell'esercizio dell'attività di cronaca e/o di ripresa all'interno degli stadi.

La Divisione, il Comitato o il Dipartimento in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l'Emittente non risulti più, in tutto od in parte, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a) o non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento.

ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI - Per accedere agli impianti sportivi, ai fini dell'esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti in possesso del nulla-osta devono far pervenire alla Società organizzatrice dell'incontro una richiesta scritta almeno tre giorni prima del giorno della partita. Ove l'Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la Società rilascerà l'autorizzazione all'accesso valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce. Le Società potranno negare l'autorizzazione qualora l'ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e/o delle attrezzature di registrazione e/o ripresa sia ritenuto pregiudizievole per l'ordine pubblico all'interno dello stadio e/o per il regolare svolgimento dell'incontro.

I servizi di cronaca devono essere effettuati esclusivamente da soggetti iscritti all'Albo dei giornalisti e/o pubblicitari (tale qualifica deve essere comprovata, all'atto dell'ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine professionale) o da praticanti che presentino regolare documento d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore Responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente.

La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all'ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall'Emittente, attestante la sua riconducibilità all'Emittente stessa.

È fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicitari ed al personale delle Emittenti:

- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;
- di avvalersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, sulle rampe e/o i passaggi di servizio;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



RESPONSABILITA' - Le Emittenti sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., la Divisione, i Comitati, i Dipartimenti e le Società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l'ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.

VARIE - Resta inteso che per "diritto di cronaca" si intende la descrizione della gara, mediante immagini e/o commento parlato, che venga diffusa, pubblicata o comunque messa a disposizione del pubblico, con le modalità prescritte dal presente Regolamento, fino alle 48 ore dal termine della gara stessa, in linea con la disposizione all'articolo 5 del d.lgs. n. 9/2008 e che in nessun caso rientra nell'esercizio del diritto di cronaca l'archiviazione, registrazione, diffusione e/o la messa a disposizione del pubblico o comunque qualsiasi ulteriore utilizzazione, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, delle registrazioni effettuate dalle Emittenti nell'esercizio del diritto di cronaca successivamente allo spirare di detto termine di 48 ore.

Data _____

Il Legale Rappresentante dell'Emittente



ALLEGATO B - RAPPORTI TRA SOCIETÀ CALCISTICHE E ORGANI DI INFORMAZIONE

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le Società calcistiche e gli organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2024/2025, fatte salve le ulteriori disposizioni emanate dalla Lega stessa per l'attività del proprio Dipartimento Interregionale.

Art. 1 ACCESSO AGLI STADI

Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:

- a) i giornalisti e i cronisti che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;
- b) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. e dall'U.S.S.I.;
- c) i fotografi che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;
- d) i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;

Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA

Possono accedere alla tribuna stampa i giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA

Possono accedere ai locali adibiti a sala stampa i giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

Possono accedere altresì alla sala stampa i cronisti, i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6.

Art. 4 ACCESSO AL RECINTO DI GIOCO

Possono essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, dalla Divisione Calcio a Cinque, dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile e dai Comitati Regionali, unicamente i fotografi e i tele-operatori che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare ed autorizzati dalle Società ospitanti.

I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di gioco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco, nelle apposite postazioni situate dietro le porte, e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi e i tele-operatori che abbiano ottenuto l'accesso al recinto di gioco.

Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori al sottopassaggio ed agli spogliatoi degli Ufficiali di Gara e delle due squadre.

L'accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle vigenti normative federali.

Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori ai locali antistanti gli spogliatoi.

L'accesso di tali soggetti ai suddetti locali potrà essere concesso:

- a) soltanto dopo che gli Ufficiali di Gara, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;
- b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI

In occasione delle gare i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai cronisti e agli operatori accreditati dalla Società ospitante secondo le modalità previste dal regolamento allegato alla presente Circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Le interviste effettuate nella sala stampa o, comunque, all'interno degli stadi potranno essere trasmesse soltanto in differita non prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca.

Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE

L'art. 56 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni relative ad accordi attinenti alla concessione di diritti di immagine.

In considerazione di quanto sopra, le società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati, Dipartimenti o Divisione.

Qualora l'autorizzazione venga concessa, gli operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando di Accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società ospitante, ma non potranno accedere al recinto di giuoco.



Art. 9 MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI

La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l'accesso agli stadi da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori degli organi di informazione in occasione delle gare delle competizioni organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2024/2025.

Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di Accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni:

- a/1 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di Accesso» ai giornalisti dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi Direttori Responsabili;
- a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l'intera stagione sportiva 2024/2025; i «Tagliandi di Accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;
- a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche prima dell'inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2024/2025; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di Accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti almeno tre giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, il quale se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella Provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
- a/5 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati», da città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, il quale se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella Provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
- a/6 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai cronisti delle emittenti che abbiano ottenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva e che facciano pervenire richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel rispetto del «Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva»;

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



- a/7 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all'Albo Professionale o ai praticanti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dalle agenzie fotografiche o degli organi di informazione interessati almeno tre giorni prima della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle emittenti che abbiano ottenuto il nulla-osta dalla Lega Nazionale Dilettanti potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall'emittente di realizzare i servizi giornalistici e che siano in possesso del «Tagliando di Accesso» rilasciato dalla Società calcistica ospitante; all'ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, oltre al documento che attesta l'appartenenza alla emittente; ciascuna emittente potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell'interesse dell'organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.

Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente Circolare le Società calcistiche ospitanti dovranno:

- a) dare immediata comunicazione alla Lega Nazionale Dilettanti delle violazioni accertate;
- b) negare l'accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera - Stampa»;
- c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, cronisti, fotografi, tecnici e/o operatori che abbiano ottenuto il «Tagliando di Accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.

Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente Circolare saranno soggette a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 4 del Codice Giustizia Sportiva.



1° Luglio 2024

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Beach Soccer
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 7

OGGETTO: Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2024/2025

Sulla base dei criteri generali stabiliti circa l'esercizio della cronaca sportiva (Circolare n. 6 del 1° Luglio 2024), si rendono note le modalità attraverso le quali le emittenti interessate potranno acquistare, **non in esclusiva, e fatti salvi i diversi accordi i quali potranno essere stretti anche a ridosso delle Competizioni tra la LND e broadcaster nazionali e internazionali, i diritti di diffusione audio e video (TV, radio, canali web e social network) delle gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti** (fatta eccezione per le gare di finale di tutte le competizioni e manifestazioni nazionali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti o dalle sue Divisioni e Dipartimenti) e delle gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali.

Le trasmissioni audio-video realizzate in differita – da intendersi non prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00 – sono invece concesse a titolo gratuito.

MODALITÀ DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DIRETTAMENTE ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Le emittenti interessate dovranno far pervenire a LND Servizi S.r.L. la propria manifestazione di interesse all'acquisto di una singola gara – **almeno cinque giorni prima dell'evento** - scrivendo all'indirizzo **dirittiradiotv@lnd.it**. Successivamente la Segreteria Generale della LND, ottenute le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi S.r.L., che a sua volta invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Si pubblicano, di seguito, le gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti ed i corrispettivi economici richiesti per l'acquisto dei singoli incontri come comunicati da LND Servizi S.r.L.:

DIRETTA AUDIO-VIDEO (TV, sistemi on-demand, streaming, etc.)	
- Spareggi-promozione tra le Seconde di Eccellenza maschile (gare primo e secondo turno)	€ 500/00 + IVA a gara € 1500/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 4 gare
- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 500/00 + IVA a gara € 2.500/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare
- Fase nazionale Juniores "Under 19" Regionale (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 250/00 + IVA a gara € 1.250/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare

DIRETTA AUDIO E STUDIO/STADIO (radio, sistemi on-demand, streaming, etc.)	
- Spareggi-promozione tra le Seconde di Eccellenza maschile (gare primo e secondo turno)	€ 150/00 + IVA a gara € 450/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 4 gare
- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 150/00 + IVA a gara € 750/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare
- Fase nazionale Juniores "Under 19" Regionale (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 100/00 + IVA a gara € 500/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



MODALITA' DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER IL TRAMITE DEI COMITATI REGIONALI

Per quanto concerne i diritti di diffusione in diretta di gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali, possono essere autorizzate solo per motivi e circostanze particolari – diverse da quelle afferenti alla tutela dell'Ordine Pubblico in relazione all'adozione di provvedimenti emessi dagli Organismi competenti in materia – e sempre a carattere oneroso a carico dei soggetti richiedenti.

La gestione dei diritti di cui sopra è demandata alla LND Servizi S.r.L.. Pertanto, i soggetti richiedenti dovranno far pervenire una manifestazione d'interesse all'acquisto di una singola gara - **almeno 10 giorni prima della data ipotizzata per la trasmissione della stessa** – oppure alla predisposizione di un pacchetto di gare – **in un tempo congruo rispetto all'inizio delle attività ufficiali organizzate dai Comitati Regionali** - scrivendo all'indirizzo **dirittiradiotv@lnd.it**. La Segreteria Generale della LND, effettuate le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi S.r.L..

Successivamente, per il tramite del Comitato Regionale, LND Servizi S.r.L. invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



1° Luglio 2024

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 8

Oggetto: trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti, per la stagione sportiva 2024/2025 concede alle Società ad essa associate e partecipanti ai Campionati dilettantistici organizzati dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque, dal Dipartimento Interregionale e dal Dipartimento Calcio Femminile i diritti audiovisivi di diffusione delle rispettive **gare interne ufficiali**, mediante trasmissione in live streaming attraverso i propri account ufficiali presenti sui diversi social network. Tale diffusione dovrà avvenire tassativamente a titolo non oneroso per gli utenti, garantendo in ogni caso la libera fruizione del contenuto digitale.

I diritti potranno essere esercitati come segue e, in ogni caso, senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della L.N.D., delle Società Sportive, dei Tesserati, degli Ufficiali di Gara, dei Dirigenti Federali e del calcio in generale:

- È espressamente vietata ogni altra modalità di trasmissione diversa da quella sopra indicata, in modo particolare il ricorso a piattaforme esterne a quelle dei canali social ufficiali delle singole Società;
- Le trasmissioni non potranno essere, in alcun modo, difformi da quelle oggetto della presente Circolare;
- Non sono consentite, a nessun titolo, interconnessioni con operatori della comunicazione;

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



- È fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare che sono oggetto di accordi già sottoscritti dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti e Comitati con Emittenti Regionali o che, comunque, potranno essere sottoscritti, anche dalla L.N.D. e, nel corso della corrente Stagione Sportiva 2024/2025, per la cessione di diritti televisivi, radiofonici, nonché di diritti internet, concernenti gli incontri ufficiali disputati dalle Società dilettantistiche per le attività ufficiali di competenza 2024/2025.

- È fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare di finale di tutte le competizioni e manifestazioni direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi comprese le attività e raduni delle Rappresentative Nazionali L.N.D.

- È fatto obbligo alle Società che intendano riprodurre le gare interne relative alle fasi nazionali delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti - quali la Coppa Italia Dilettanti, la fase nazionale del Campionato Juniores Regionale e gli spareggi-promozione tra le Seconde Classificate dei Campionati di Eccellenza maschile – di dare comunicazione all'indirizzo media@lnd.it circa la realizzazione delle dirette degli incontri **entro tre giorni** dallo svolgimento degli stessi, così da consentirne la promozione attraverso i canali ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti.

Per quanto non previsto dalla Circolare in oggetto, valgono le disposizioni generali di cui alle Circolari L.N.D. n. 6 e n. 7 del 1° Luglio 2024.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare, salvo revoca, avranno durata fino al termine della Stagione Sportiva 2024/2025.

Si invitano la Divisione Calcio a Cinque, i Dipartimenti e i Comitati, direttamente interessati, a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



Roma, 1° luglio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 9

Oggetto: Riforma fiscale - D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, recante revisione del sistema sanzionatorio tributario –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 33-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 33 – 2024

Oggetto: Riforma fiscale - D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, recante revisione del sistema sanzionatorio tributario –

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024, è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 87 del 14 giugno 2024, che apporta modifiche alle norme in materia di violazioni e sanzioni tributarie di cui ai precedenti provvedimenti tra i quali, in particolare, il D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, recante disciplina in materia di imposte sui redditi e IVA, il DPR n. 600/1973, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, il D. Lgs. n. 471, del 18 dicembre 1997, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte sui redditi e IVA, ed il D. Lgs. n. 472, del 18 dicembre 1997, recante disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie.

Tra le novità più importanti, che riguardano tutte le violazioni commesse dal **1° settembre 2024** (*art. 5 del Decreto*), va segnalata la riduzione delle sanzioni su dichiarazioni e pagamenti omessi – la sanzione è fissata al 120%, mentre ancora oggi va dal 120 al 240% - ed è prevista una regolarizzazione con una sanzione pari al 70% se la dichiarazione è prodotta anche oltre, e non più entro, i 90 giorni (*oggi previsti*) purchè prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni ed accertamenti. Anche per la dichiarazione infedele la sanzione scende al 70% della maggiore imposta dovuta, attualmente dal 90 al 180%, ma in sede di regolarizzazione tempestiva scende al 50%.

Per gli omessi versamenti la sanzione scende dal 30 al 25% per la regolarizzazione oltre i 90 giorni.

Viene garantito, con l'introduzione dell'art. 21-ter al D. Lgs. n. 74/2000, il principio del *no bis in idem* potenziando l'integrazione tra le sanzioni amministrative e penali, evitando la possibilità di duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni. *E', quindi, prevista l'applicazione del favor rei per le nuove regole sul cumulo e sul ravvedimento. Verrebbe così individuata la sanzione unica mediante cumulo giuridico, su cui poi applicare l'abbattimento percentuale: a tale riguardo, l'Amministrazione Finanziaria metterà a disposizione un software per il calcolo dell'unica sanzione.*

Anche il ravvedimento diventa più accessibile e conveniente in quanto la diminuzione generalizzata delle sanzioni edittali favorisce automaticamente l'abbattimento della sanzione prevista per il ravvedimento operoso. Ad esempio, in caso di infedele dichiarazione la sanzione scende dal 90 al 70% dell'imposta non dichiarata e, pertanto, il ravvedimento sarà possibile versando 1/9, 1/8, 1/7, ecc., non più del 90% ma del 70%; è introdotta la possibilità di applicare il cumulo giuridico anche per il ravvedimento come è previsto nella modifica apportata all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, dall'art. 3, comma 1, lett. g).

Infatti, con l'applicazione del cumulo giuridico, finora riservata soltanto all'Agenzia delle Entrate, è possibile determinare la sanzione unica in relazione al singolo tributo e al singolo periodo d'imposta. In questo caso la percentuale di riduzione del ravvedimento va riportata al momento di commissione della prima violazione.

Sono, poi, definite le distinzioni tra crediti di imposta inesistenti e crediti non spettanti mentre gli omessi versamenti di ritenute e IVA sono sanabili ben oltre le attuali scadenze.

Le norme che, peraltro, comportano una attenuazione delle sanzioni, si applicano alle violazioni commesse dal prossimo 1° settembre.

Tanto premesso, si riportano di seguito, in dettaglio, le principali novità legislative.

Art. 1 - Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali

Modifiche al D. Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000

Con il **comma 1, lett. a), dell'art. 1 del D. Lgs. n. 87/2024**, è chiarita legislativamente la differenza tra crediti spettanti/non spettanti e crediti inesistenti. Per "crediti d'imposta non spettanti" si intendono: 1) i crediti per i quali mancano in tutto o in parte, i requisiti oggettivi e soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento; 2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al precedente n. 1), sono oggetto di rappresentazioni fraudolente attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

Per "crediti inesistenti" si intendono: 1) i crediti fruiti in violazione delle modalità previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento; 2) i crediti d'imposta che pur in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi; 3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

Con la **successiva lett. b), del comma 1**, è stato modificato il **comma 1 dell'art. 10-bis del D. Lgs. n. 74/2000 - Omesso versamento di ritenute dovute o certificate** - che prevede la reclusione da sei mesi a due anni per chi non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150 mila euro per ciascun periodo d'imposta se il debito tributario non è in corso d'estinzione mediante rateazione ai sensi dell'art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462. In caso si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell'art. 15-ter del DPR n. 602/1973, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a 50 mila euro.

La **successiva lett. c), del comma 1, del D. Lgs. n. 87/2024**, sostituisce l'**art. 10-ter del D. Lgs. n. 74/2000 - Omesso versamento di IVA** - prevedendo la reclusione da sei mesi a due anni per chi non versa entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'IVA dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a 250 mila euro per ciascun periodo d'imposta se il debito tributario non è in corso d'estinzione mediante rateazione ai sensi dell'art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462; se si verifica la decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell'art. 15-ter del DPR n. 602/1973, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a 75 mila euro.

Con la **successiva lett. d)**, viene inserito dopo il **comma 2 dell'art. 10-quater - Indebita compensazione** - il **comma 2-bis**. Il precedente comma 1 prevede che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti **non spettanti** per un importo annuo superiore a 50 mila euro. Con il **nuovo comma 2-bis** inserito viene stabilito che la punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

La **lett. e) del comma 1 del D. Lgs. n. 87/2024**, stabilisce all'art. 12-bis del D. Lgs. n. 74/2000 - **Sequestro e confisca** - con la sostituzione del comma 2, che, salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca dei beni conseguente ad una condanna o applicazione di pena per uno dei delitti previsti dal Decreto, non è disposto

se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.

Con la successiva **lett. f)** viene modificato l'art. 13 – *Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario* – I reati di cui ai precedenti artt. 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore, sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'IVA. A tal fine il Giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di Amministrazioni Pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis del Codice Penale, il Giudice valuta in modo prevalente l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'Amministrazione Finanziaria, l'entità del debito residuo quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, la situazione di crisi e dell'insolvenza.

La successiva **lett. g)** dell'art. 1 del D. Lgs. n. 87/2024, prevede all'art.13-bis – *Circostanze del reato* – la sostituzione del comma 1 con i seguenti.

1. Fuori dei casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente Decreto sono ridotte fino alla metà e non sono applicate le pene accessorie se l'estinzione del debito è avvenuta prima della chiusura del dibattimento di primo grado.

Con la **lett. m), al punto 1)**, sono stati introdotti al D. Lgs. n. 74/2000, gli artt. 21-bis – *Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione* - che prevede che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a 15 giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in Camera di Consiglio e l'art. 21-ter – *Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative* – che stabilisce che quando per lo stesso reato è stata applicata a carico del soggetto una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il Giudice o l'Autorità Amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurre la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva (*ne bis in idem*). Il principio del *ne bis in idem* opera quando sono previste due sanzioni penali, una penale ed una amministrativa oppure due sanzioni amministrative purchè esse abbiano una natura afflittiva e preventiva e, quindi, una efficacia punitiva.

Con la stessa **lett. m), al punto 5)**, è stato introdotto al DPR n. 602 del 29 settembre 1972, l'art. 28-sexies – *Compensazioni di crediti con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati* – che stabilisce che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed inesigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema in compensazione, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni, e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di irregolarità commesse entro i termini di legge. La compensazione del credito è consentita sino a concorrenza dell'imposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto della compensazione medesima. Le disposizioni si applicano con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Art. 2 - Modifiche al D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

L'art. 2 del D. Lgs. n. 87/2024, al comma 1, lett. a), reca modifiche all'art. 1 del D. Lgs. n. 471/97, stabilendo, al comma 1 dello stesso art. 1, che nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP si applica la sanzione amministrativa del **120%**, anziché dal 120 al 240%, con un minimo di 250,00 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250,00 a 1000,00 euro. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio – da 250,00 a 1.000,00 euro -nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Dopo il comma 1 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 471/97 è inserito il **comma 1-bis** che prevede che se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza e, comunque, prima che il contribuente venga a formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, accertamenti, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista del **75%**. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 250,00 a 1.000,00 euro con possibile aumento fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alle scritture contabili.

Il **comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. n.471/97**, è modificato nel senso che se la dichiarazione presenta un reddito inferiore a quello accertato o comunque un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione del **70%**, anziché dal 90 al 180%, della maggiore imposta dovuta con un minimo di 150,00 euro.

Dopo il **comma 2** è inserito il **comma 2-1** che stabilisce che se la violazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini di decadenza, comunque prima della conoscenza di accessi, accertamenti, ecc., si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione del **50%**. Se non sono dovute imposte la sanzione è di 150,00 euro.

All'art. 2 del D. Lgs. n. 471/97 - *Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta* - con l'art. 2, comma 1, lett. b)-1), del D. Lgs n. 87 del 14 giugno 2024, è modificato il **comma 1** prevedendo che, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, si applica la sanzione del **120%**, anziché dal 120 al 240%, dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250,00 euro. Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benchè non dichiarate, sono state versate interamente si applica la sanzione da 250,00 a 2000,00 euro.

Dopo il comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 471/97 è inserito il **comma 1-bis** che stabilisce che se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza e, comunque, prima che il contribuente venga a formale conoscenza di accessi, ispezioni, accertamenti, ecc., si applica sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione del **75%**. Se non sono dovute ritenute si applica la sanzione da 250,00 a 2000,00 euro.

Il **comma 2 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 471** è modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b)-3) del D. Lgs. n. 87/2024 - prevedendo che se l'ammontare dei compensi, interessi e altre somme dichiarate è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione del **70%**, anziché dal 90 al 180%, dell'importo delle ritenute non versate con un minimo di 250,00 euro.

Con la successiva **lett. b)-4)**, dopo il comma 2 è inserito il **comma 2.1**, che prevede che se la violazione di cui al precedente comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini di decadenza, comunque prima della conoscenza formale di controlli, si applica sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione del **50%**. Se non sono dovute ritenute si applica la sanzione di 250,00 euro.

Infine all'art. 2, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471/97, con la **lett. b)-5)** del **comma 1 dell'art.2 del D. Lgs. n. 87/2024**, è stabilito che la sanzione di cui al precedente comma 2, è aumentata **dalla metà al doppio**,

anziché della metà, quando la violazione è realizzata con l'utilizzo di documentazione falsa mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Con l'art. 2, comma 1, lett. c), del Decreto n. 87 del 14 giugno 2024, sono apportate modifiche all'art. 5 del D. Lgs. n. 471/1997- Violazioni relative alla dichiarazione dell'IVA -

Il comma 1 dell'art. 5 è modificato dalla lett. c)-1)-1.1), che prevede, tra l'altro, che nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA si applica la sanzione del **120%**, anziché dal 120 al 240%, dell'ammontare del tributo dovuto e con un minimo di 250,00 euro.

Con la successiva **lett. c)-2)**, è inserito all'art. 5 del D. L. n. 471/1997, il **comma 1-bis** che prevede che se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza, comunque prima dell'attività di controllo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione del **75%**. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione minima di 250,00 euro.

La lett. c)-3) del D. Lgs. n. 87, modifica il **secondo periodo del comma 3** dell'art. 5 del D. Lgs. n. 471/97, prevedendo che se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione da **250,00 a 2.000,00 euro**. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza e, comunque, prima della formale conoscenza di attività di controllo, si applica la sanzione da 150,00 a 1.000,00 euro.

Con la successiva lett. c)-4) è modificato il comma 4 del medesimo art.5 – *infedele dichiarazione* – stabilendo che se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile superiore a quella spettante, per quanto riguarda l'ammontare della sanzione, questa viene stabilita nella nuova misura del **70%**, anziché dal 90 al 180%, della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato con un minimo di 150,00 euro.

La lett. c)-5) del D. Lgs. n. 87/2024, inserisce dopo il comma 4 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 471/97, il **comma 4-1** che prevede che se la violazione di cui al precedente comma 4 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini di decadenza e, comunque, prima che il contribuente sia venuto a formale conoscenza di attività di controllo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione del **50%**. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione di 150,00 euro.

La lett. c), al successivo punto 6), modifica il **comma 4-bis** dell'art. 5 che prevede che la sanzione di cui al comma 4 è aumentata **dalla metà al doppio** quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Infine, con il successivo **punto 7) della lett. c),** il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti, comporta la sanzione del **25%**, anziché del 30%.

L'art. 2, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 87/024, reca modifiche all'art. 6 del D. Lgs. n. 471/1997 – *Violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'IVA* –

La predetta lett. d), al punto 1), modifica l'importo della sanzione prevista dal **comma 1 dell'art. 6,** stabilendo che chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili ai fini IVA è punito con la sanzione del **70%**, anziché tra il 90 e il 180%, dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta è soggetto chi indica nella documentazione o nei registri, un'imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è

dovuta nella misura da 250,00 a 2.000,00 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Con il punto 5) della lett. d), viene modificata al **comma 4 dell'art. 6** del D. Lgs. n. 471/97, la sanzione per mancata emissione di ricevute e scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero per emissione di documenti per importi inferiori a quelli reali; la sanzione è in ogni caso pari al **70%**, anziché al 90%, dell'imposta corrispondente all'importo non documentato e non inferiore a 300,00, anziché a 500,00 euro.

La lett. d), al punto 6), sostituisce il successivo **comma 6 del predetto art.6 del D. Lgs. n. 471/97**. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è **punito** con la sanzione pari al **70%**, anziché al 90%, dell'ammontare della detrazione compiuta. Nel caso di applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella prevista per l'operazione o di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione compresa fra 250,00 e 1.000,00 euro.

Il punto 7) della lett. d), dell'art. 2 del D. Lgs. n. 87/2024, sostituisce il **comma 8 dell'art. 6** del D. Lgs. n. 471/1997. Il nuovo comma prevede che l'acquisto senza fattura o con fattura irregolare è punito con una sanzione pari al **70%**, anziché 100%, con un minimo di 250,00 euro sempre che non si provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate entro **90 giorni** dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o è stata emessa fattura irregolare.

Il successivo punto 9) della lett. d), modifica i commi *9-bis* e il *9-ter* dell'art. 6 del D. Lgs. n. 471, concernente l'inversione contabile.

L'art. 2, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 87/2024, reca modifiche all'**art. 7 – Violazioni relative all'esportazione** – del D. Lgs. n. 471/1997.

E' prevista, **alla lett. e), al punto 1),** la sanzione del **50%**, anziché dal 50 al 100%, per cessione di beni senza addebito d'imposta. Alla stessa sanzione è soggetto chi effettua cessione di beni senza addebito d'imposta qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro 90 giorni dalla consegna. La sanzione non si applica se nei 30 giorni successivi viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.

Al **successivo punto 2),** è previsto che le operazioni senza addebito di IVA in assenza di dichiarazione intenti sono punite con la sanzione del **70%**, anziché del 100%. Stessa sanzione per chi nelle fatture o nelle dichiarazioni in Dogana, relative a cessioni all'esportazione, indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali.

L'art. 2, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 87/2024, reca modifiche all'**art. 8** del D. Lgs. n. 471/1997 - *Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni* –. E' stabilita una sanzione fissa di **30.000,00 euro**, anziché 50.000,00, per omissione o indicazione errata degli importi indicati nella dichiarazione dei redditi e IRAP.

La successiva lett. i), comma 1, dell'art. 2 del D. Lgs. n. 87/2024, reca modifiche all'**art. 12** del D. Lgs. n. 471/97. Le sanzioni accessorie per violazioni riferibili al periodo d'imposta ed ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente, **sono ridotte della metà**.

Con la successiva **lett. l),** sono apportate modifiche all'**art. 13 – Ritardati ed omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione**.

Con il punto 1) della lett. l), la sanzione per omessi versamenti periodici, in acconto, a saldo e di conguaglio alle scadenze stabilite è del **25%**, anziché del 30%.

Con il successivo punto 2 della lett. l), il comma 4 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/97, è sostituito dai seguenti. Il nuovo comma 4 stabilisce che, salvo quanto previsto dal comma 4-ter, si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall'art. 1, comma 1, lett. g-quater) e g-quinqies) del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il nuovo comma 4-bis prevede che in caso di utilizzo di un credito d'imposta non spettante ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g-quinqies), del D. Lgs. n. 74/2000, si applica la sanzione pari al 25%, anziché al 30%, del credito utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi. Il nuovo comma 4-ter prevede che si applica la sanzione di 250,00 euro quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi.

Il punto 5) della lett. l), reca modifiche al comma 5 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 74/2000, stabilendo che nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g-quater), del D. Lgs. n. 74/2000, si applica la sanzione pari al 70%, anziché dal 100 al 200%, del credito utilizzato in compensazione. E' poi inserito all'art. 13 il comma 5-bis, il quale prevede che nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g-quater), n. 2, del D. Lgs. n. 74/2000, la sanzione di cui al comma 5 è aumentata dalla metà al doppio.

Art. 3 – Modifiche al D. Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 –

Il comma 1 dell'art. 3, del D. Lgs. n. 87/2024, con la lett. a), aggiunge al comma 2 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 472/1997, - *Sanzioni amministrative* -, il comma 2-bis. Premesso che il precedente comma 1 stabilisce che le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro e le sanzioni accessorie che possono essere irrogate solo per casi espressamente previsti, con il comma 2-bis è chiarito che la sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società ed enti, con o senza personalità giuridica, è esclusivamente a carico della società o ente, ferma restando, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal Codice Civile per i soggetti privi di personalità giuridica. Se, poi, è accertato che la persona giuridica, la società o l'ente privo di personalità giuridica sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.

Con la successiva lett. b) del comma 1 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, viene aggiunto all'art. 3 del D. Lgs. n. 472/1997 – *Principi di legalità e proporzionalità* – il comma 3-bis che stabilisce che la disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata ai principi di proporzionalità e di offensività.

La successiva lett. c), comma 1, dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, apporta modifiche all'art. 6 del D. Lgs. n. 472/1997– *Cause di non punibilità* -. In particolare, dopo il comma 5-bis del medesimo art. 6, è aggiunto il comma 5-ter che stabilisce la non punibilità del contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall'Amministrazione Finanziaria con i documenti di prassi provvedendo entro i successivi 60 giorni dalla pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa ed al versamento dell'imposta dovuta, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

La successiva lett. d), reca modifiche l'art. 7 – *Criteri di determinazione della sanzione* - prevedendo, con il punto 1), al comma 1, che la determinazione della sanzione è effettuata in ragione del principio di proporzionalità e che si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

Con il successivo punto 2), il comma 3 è modificato prevedendo che la sanzione è aumentata fino al doppio nei confronti di chi nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell'atto, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione.

Con il successivo punto 3), è sostituito il **comma 4** stabilendo che se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, variabile o proporzionale. Se concorrono circostanze di particolare gravità della violazione, la sanzione può essere aumentata fino alla metà. **Con il punto 4)**, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta ad un terzo, anziché ad alla metà (**comma 4-bis**).

La lett. e), comma 1, dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, modifica l'art. 11 del D. Lgs. n. 472/97 – Responsabilità per la sanzione amministrativa – Con il punto 1) della lett. e), il comma 1 dello stesso art. 11 è modificato prevedendo che nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento dell'imposta è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale di una persona fisica nell'adempimento del suo lavoro o del suo mandato, la persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione è obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso.

Con il successivo punto 3), viene modificato il **comma 3 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 472/97**, prevedendo che quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica nell'interesse della quale è compiuta la violazione è obbligata al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.

La successiva lett. f), dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, modifica l'art. 12 del D. Lgs. n. 472/97 - Concorso di violazioni e continuazione – introducendo nuove regole in relazione al cumulo giuridico. **Con il punto 1)**, il comma 1 dell'art. 12, prevede che “E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni”.

Con il punto 2), è previsto al **comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 472/1997** che “alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette in progressione o con la medesima risoluzione più violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Restano in ogni caso escluse le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni”.

Con il successivo punto 3 è previsto al **comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 472/97**, che “nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata di un quinto”.

Il successivo punto 5), **sostituisce il comma 5 dell'art. 12** stabilendo che “nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando le violazioni sono commesse in periodi di imposta diversi, l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo. Se le violazioni di cui al primo periodo rilevano anche ai fini di più tributi, l'incremento dalla metà al triplo opera sulla sanzione aumentata ai sensi del comma 3”.

Con il punto 7), viene apportata modifica al **comma 8 dell'art. 12**, stabilendo che “nei casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o di ravvedimento, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica, in caso di progressione o di medesima risoluzione, si applicano separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun istituto deflattivo”.

Il successivo punto 8), inserisce, **dopo il comma 8, il comma 8-bis** che prevede che “le previsioni di cui commi precedenti si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi”.

La lett. g), comma 1, dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, reca modifiche all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/97 – *Ravvedimento* -. Con il punto 1), in materia di sanzioni applicabili in sede di ravvedimento operoso, viene modificata al comma 1 dell'art. 13, la lett. b-bis stabilendo che si applica la sanzione di un settimo del minimo edittale se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore.

Con il successivo punto 2), è modificata la lett. b-ter) e inserita la lett. b-quinquies) del comma 1 dell'art. 13 in esame, prevedendo la sanzione ridotta ad un sesto del minimo se la regolarizzazione e il pagamento avvengono dopo la comunicazione del provvedimento dell'atto se quest'ultimo non è preceduto da pvc, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione. La sanzione è prevista nella misura di un quinto del minimo edittale se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto impositivo. La sanzione è, poi, nella misura di un quarto del minimo edittale se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto impositivo che segue un processo verbale di constatazione senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.

Con il punto 5), è modificata la lett. c) del comma 1 dell'art. 13, prevedendo la riduzione della sanzione ad un decimo del minimo edittale per l'omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

Con il successivo punto 6), dopo il comma 2 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472/97, che prevede che il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, sono inseriti il comma 2-bis così formulato: "Se la sanzione è calcolata ai sensi dell'art. 12, la percentuale di riduzione di cui al comma 1, è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lett. b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applica la percentuale di riduzione ivi contemplata", e il comma 2-ter che prevede che "la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni"

La lett. h), comma 1, dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, modifica il comma 5-bis dell'art. 14 del D. Lgs. n. 472/97 – *Cessione di azienda* –

Con la successiva lett. i), sono apportate modifiche all'art. 15 – *Trasformazione, fusione e scissione di società* – In particolare, viene modificato il comma 2 dell'art. 15 che è così formulato: "Nei casi di scissione anche parziale e di scissione mediante scorporo di società o enti, di cui agli artt. 2506 e 2506.1 del Codice Civile o agli art. 41 e seguenti del D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data in cui la scissione, anche mediante scorporo, acquista efficacia".

La successiva lett. l), modifica in parte l'art. 16 – *Procedimento di irrogazione delle sanzioni* - prevedendo che entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse proporzionali. Le somme dovute possono essere versate in un massimo di 8 rate o 16 rate trimestrali se le somme superano i 50.000,00 euro, con applicazione degli interessi.

La successiva lett. n) dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, introduce al D. Lgs. n.472/1997, l'art. 17-bis – *Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale* - così formulato: "Nei casi di annullamento parziale dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'art.

16 del presente Decreto e 15 del D. Lgs 19 giugno 1997, n. 218, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purchè si rinunci al ricorso e l'atto non sia definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute”.

L'art. 4 del D. Lgs. n. 87/2024 reca revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti

Si segnala, in particolare, quanto riportato dal **comma 5** che reca modifiche all'art. 32 del DPR n. 640/1972 – *Imposta spettacoli* - La sanzione per omessa fatturazione, compresa originariamente tra il 100 e 200%, viene ridotta al **60%** e quella per il mancato rilascio dei titoli di accesso o per importi inferiori a quelli reali si attesta al **60%** con un minimo di 300,00 euro.

All'art. 33, l'omessa installazione dei misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate è punita con la sanzione da 2.000,00 a 4.000,00 euro e per la mancata richiesta di intervento sui misuratori fiscali si applica la sanzione da 250,00 a 2.000,00 euro.



Roma, 3 luglio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 10

Oggetto: Procedure di compensazione di crediti dal 1° luglio 2024 – Circolare Agenzia Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024 –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 34-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 34 – 2024 –

Oggetto: Procedure di compensazione di crediti dal 1° luglio 2024 – Circolare Agenzia Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024 –

L'art. 1, commi da 94 a 98, della Legge di Bilancio 2024, n. 213 del 30 settembre 2023, e l'art. 4, commi 2 e 3 del D. L. 29 marzo 2024, n. 39 – Decreto "Agevolazioni" - convertito dalla Legge 23 maggio 2024, n. 67, hanno stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2024 i contribuenti con debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro per i quali i termini di pagamento sono scaduti e non sono in essere provvedimenti di sospensione, non possono avvalersi della compensazione dei crediti fiscali di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Con la Circolare n. 16/E, del 28 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla portata delle suddette disposizioni legislative.

In primo luogo, per effetto del comma 95 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2024, dal 1° luglio 2024 scatta l'obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per tutti i versamenti unitari da effettuare per mezzo della compensazione di crediti di qualsiasi natura e importo.

L'obbligo sussiste, quindi, anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con Mod. F 24 non a "saldo zero". Deve ritenersi, afferma l'Agenzia, che tale obbligo si estenda anche alla compensazione "verticale" che interviene nell'ambito dello stesso tributo (ad es., "acconti IRES con saldi IRES a credito", nel caso in cui questa venga esposta nel Mod. F 24).

A partire sempre da 1° luglio 2024, sussiste l'obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per i modelli F 24 anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS, e a titolo di premi e accessori nei confronti dell'INAIL.

In merito all'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione in presenza di carichi di importo superiore a 100.000,00 euro, l'Agenzia precisa che la previsione **non** opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali **non** sia intervenuta decadenza.

Circa il raggiungimento della soglia di 100.000,00 euro, rilevano gli importi relativi ai carichi affidati all'Agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori e le somme oggetto degli atti di recupero emessi dall'Agenzia. A titolo esemplificativo rientrano le imposte dirette, l'IVA, l'imposta di registro e le altre imposte indirette e le somme recuperate a fronte dell'utilizzo, in tutto o in parte in compensazione dei crediti non spettanti o inesistenti nonché le somme accessorie alle precedenti come le sanzioni e interessi, esclusi quelli di mora e gli oneri di riscossione, e sempre che per gli stessi importi sia scaduto il termine di pagamento del debito, non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere e non siano in essere piani di rateazione.

In ordine alla scadenza da considerare, l'Agenzia precisa che, con riguardo alle somme iscritte a ruolo, occorre fare riferimento al termine di pagamento della cartella notificata al contribuente e in relazione agli accertamenti esecutivi, che devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi indicati nell'avviso; la scadenza ha luogo decorso il trentesimo giorno dal termine ultimo per il pagamento degli stessi accertamenti.

Come già riportato, l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

I carichi affidati all'Agente della riscossione per i quali è stata concessa la rateazione non contribuiscono, pertanto, al raggiungimento della soglia di 100.000,00 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, ovvero quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comportato la decadenza dal beneficio del relativo piano di rateazione.

Qualora, invece, l'omesso pagamento delle rate scadute sia stato tale da comportare la decadenza dal relativo piano di rateazione provocando l'immediata riscuotibilità dell'intero importo iscritto a ruolo, il debito residuo complessivo non pagato contribuisce al raggiungimento della soglia dei 100.000,00 euro, il cui superamento comporta l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione.

In caso di adesione alla definizione agevolata dei debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 – "Rottamazione-quater", per la quale sia in essere il pagamento rateale, l'importo oggetto di definizione non contribuisce al raggiungimento della soglia qualora siano state versate tutte le rate nei termini previsti dal piano di rateazione. La decadenza della definizione agevolata dovuta all'omesso, insufficiente versamento o tardivo versamento superiore a cinque giorni di una delle rate comporta, invece, che l'ammontare di tutto il carico residuo affidato all'Agente della riscossione rilevi a tal fine.

L'esistenza di carichi affidati all'Agente della riscossione che precludono la compensazione può essere verificata dai contribuenti interessati non solo riscontrando le cartelle e gli atti ad essi notificati, ma anche consultando la situazione debitoria visualizzabile nella propria *area riservata* del sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il divieto alla compensazione viene meno a partire dalla data in cui l'importo complessivo dei carichi affidati all'Agente della riscossione, e relativi accessori, è ridotto ad un ammontare inferiore o pari a 100.000,00 euro per effetto della sospensione giudiziale e amministrativa dei carichi affidati, della concessione, da parte dell'Agente della riscossione, di un piano di rateizzazione finalizzato all'estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio e dal pagamento delle somme dovute.



Roma, 6 luglio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 11

Oggetto: Risposta n. 144/2024 dell’Agenzia delle Entrate ad una istanza di interpello – Rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per l’attività sportiva praticata dai figli – Art. 51, comma 2, lett. f-bis, TUIR –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 35-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

Circolare n. 35 – 2024

Oggetto: Risposta n. 144/2024 dell’Agenzia delle Entrate ad una istanza di interpello – Rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per l’attività sportiva praticata dai figli – Art. 51, comma 2, lett. f-bis, TUIR –

Una Società commerciale, in sede sindacale ha sottoscritto un accordo sul premio di risultato dando la possibilità ai propri dipendenti di convertire, in tutto o in parte, il premio in beni e servizi previsti dal *Piano Welfare*.

La Società, intendendo rimborsare le spese per attività sportive svolte dai figli dei dipendenti all’interno di circoli sportivi e palestre, con soggetto erogatore dei servizi una società sportiva che rilascia ricevuta intestata al figlio del dipendente unitamente con lo stato di famiglia aggiornato, ha prodotto istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate chiedendo di conoscere se le predette spese possono rientrare nell’ambito applicativo delle iniziative di *welfare* aziendale escluse da imposizione fiscale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f-bis, quale prestazione di educazione e istruzione. Ciò in quanto la stessa Costituzione Italiana, all’art. 33, prevede che la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme.

Nella risposta n. 114/2024 del 3 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate fa presente che l’art. 51, comma 2, lett. f-bis del TUIR, introdotto dal comma 150 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente *“le somme e i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti.....per la fruizione da parte dei familiari.....dei servizi di educazione ed istruzione anche in età prescolare....compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”*.

La formulazione della norma, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate che fa riferimento a precedenti analoghe interpretazioni dell’Agenzia stessa, esclude che le spese per l’attività sportiva praticata dai familiari possano rientrare nell’esclusione prevista dall’art. 51, comma 2, lett. f-bis, del TUIR, salvo che le spese siano afferenti a *“iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica”*.

Poiché la Società istante, conclude l’Agenzia delle Entrate, ha riferito che *“intende rimborsare le spese per attività sportive svolte dai figli dei dipendenti all’interno di circoli sportivi e palestre o anche all’interno di istituti scolastici ma il soggetto erogatore del servizio sarebbe sempre l’associazione sportiva che eroga corsi annuali”*, l’attività sportiva in argomento non risulta essere svolta nell’ambito di *“iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica”* e, pertanto, le **somme rimborsate dal datore di lavoro devono essere assoggettate a tassazione ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR.**



Roma, 10 luglio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 13

Oggetto: Benefici fiscali Associazioni Sportive Dilettantistiche – Decadenza in mancanza della documentazione dei requisiti richiesti dalla Legge n. 398/1991 – Sentenza della Corte di Cassazione n. 13790 del 20 maggio 2024 –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 36-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 36 – 2024

Oggetto: Benefici fiscali Associazioni Sportive Dilettantistiche – Decadenza in mancanza della documentazione dei requisiti richiesti dalla Legge n. 398/1991 – Sentenza della Corte di Cassazione n. 13790 del 20 maggio 2024 –

E' stato riportato sul sito dell'Agenzia delle Entrate – Multimedia – un articolo pubblicato sulla Rivista dell'Agenzia – **Fisco Oggi** – che evidenzia la sentenza n. 13790 del 20 maggio 2024 della Corte di Cassazione, la quale ha statuito che una Associazione Sportiva Dilettantistica deve essere in grado di dimostrare i requisiti sostanziali richiesti dalla Legge n. 398/1991, altrimenti decade dal regime di favore recato dalla stessa Legge n. 398.

Si riporta, di seguito, l'articolo in argomento.

“L'Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento avendo disconosciuto ad una ASD i benefici di cui all'art. 148 TUIR ed alla Legge n. 398/1991 non avendo riscontrato i requisiti che dovevano invece contraddistinguerla. Difatti la predetta Associazione non consegnava i libri soci, il registro riepilogativo, copia delle fatture né documentazione relativa a costi e spese. Con successivo atto di autotutela venivano ridotti i ricavi accertati da € 172 mila ad € 132 mila.

I Giudici di primo grado accoglievano il ricorso proposto dalla ASD riconoscendo in capo all'Associazione i requisiti per fruire delle suddette agevolazioni. La CTR, adita in sede di appello dall'Agenzia, riformava la sentenza confermando l'accertamento impugnato. L'ASD ha proposto ricorso in Cassazione affidato a sette motivi cui ha resistito l'ufficio a mezzo di controricorso. I Giudici di Piazza Cavour con la sentenza n. 13790 del 20 maggio scorso hanno rigettato il gravame di controparte condannando l'ASD ricorrente al pagamento delle spese di giudizio ritenendo infondate e quindi non accoglibili le doglianze di parte sulla base di argomentazioni in diritto ed in fatto.

In primo luogo la Cassazione ha affermato che nel caso di specie, la CTR ha reso una motivazione che rende ragione del percorso logico seguito per giungere alla conclusione circa la fondatezza della ripresa fiscale. Invero dopo aver stabilito che la mancanza dei requisiti sostanziali comporta la decadenza dal regime di favore, ed in particolare la mancata prova in ordine alla tracciabilità dei versamenti, la stessa ha chiarito che l'Associazione non aveva documentato la voce *“spese per rimborsi vari”* per 65.748,00 euro ed ha ulteriormente osservato che al fine di verificare che l'assenza del fine di lucro rimanga confinata a mere clausole statutarie, occorre che l'Associazione sia in grado di fornire all'Amministrazione riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini ovvero ogni altra utile documentazione per determinare il reddito e l'IVA. Ne ha ricavato che *“Qualora l'Associazione non sia in grado di produrre alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 398/1991 la stessa decade dal predetto regime di favore”*.

Successivamente i supremi Giudici ritengono del tutto infondate le censure mosse da parte dell'ASD ricorrente circa la pretesa violazione dell'obbligo di tracciabilità. La pronuncia della CTR – ritenuta sul punto astrattamente corretta – prende le mosse dalla decisione di primo grado, ed è pacifico che la stessa abbia fondato, *ratione temporis*, la decadenza del contribuente dai benefici accordati dalla Legge n. 398/1991. Quanto alle contestazioni contenute nell'avviso di accertamento, ivi si indica come la ASD *“non ha istituito/conservato/esibito i registri e la documentazione contabile dell'anno di riferimento”* e che ha *“omesso l'esibizione delle fatture emesse e di tutta la documentazione relativa ai costi e spese dell'anno”* implicando l'inosservanza di obblighi e comportamenti cui i beneficiari erano tenuti a pena di decadenza.

In linea più generale l'ASD ha contestato la decadenza dell'Associazione dalle agevolazioni fiscali, sostenendo l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 25, comma 5, della Legge n. 133/1999, così come modificato dall'articolo 19 Dlgs. n. 158/2015, quale misura sanzionatoria più favorevole e, quindi, avente

efficacia retroattiva, non essendo divenuto definitivo il provvedimento di irrogazione. Anche sul punto la Cassazione è stata tranciante nel valutare l'infondatezza della censura. Invero, la decadenza dal beneficio in relazione alla non tracciabilità non costituisce un'ipotesi di sanzione, neppure impropria. In proposito si è osservato in dottrina che queste ultime consistono in quelle *“di situazioni di svantaggio per il contribuente che abbia violato determinati obblighi, che possono essere di due tipi: di carattere procedimentale, nel senso che al trasgressore vengano preclusi mezzi di tutela che altrimenti avrebbe o nel senso che vengano potenziati i normali poteri di accertamento dell'amministrazione...di carattere sostanziale, nel senso che viene maggiorata l'imposta, negando l'applicazione di deduzioni, di detrazioni, elevando l'imponibile o assumendo come fatti tassabili elementi che diversamente non lo sarebbero”*. Con riguardo alle seconde, la Corte ha già preso posizione in senso favorevole all'applicazione della Legge posteriore se più favorevole (Cassazione n. 5268/2005; Cassazione n. 26475/2014).

La Cassazione ha, quindi, affermato il seguente principio di diritto:

“La perdita di un'agevolazione fiscale, quando connessa al venir meno delle ragioni che giustificano la deroga al normale regime tributario, non costituisce una sanzione, neppure impropria, con la conseguenza che l'abolizione di un'ipotesi di decadenza dal relativo beneficio non configura una norma più favorevole ai sensi dell'art. 3 Dlgs. n. 472/1997.

In particolare, l'abolizione da parte dell'articolo 19, Legge n. 158/2015 dell'ipotesi di decadenza dall'agevolazione accordata alle Associazioni senza scopo di lucro dalla Legge n. 398/1991 per assenza dei tracciamenti dei versamenti, non configurando l'abolizione di una sanzione, non determina l'applicazione del principio del “favor rei”, proprio in quanto la non tracciabilità dei versamenti determinava semplicemente il ripristino del regime fiscale ordinario.

Ne consegue che alle condotte poste in essere sotto il vigore della pregressa disciplina si applica tuttora quest'ultima, dovendosi escludere la retroattività della norma abrogatrice”.